

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria  
di cui al II° comma dell'art. 1 della Legge regionale 7.1.1980, n.3"

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al II° comma dell'art. 1 della legge regionale 7/1/1980, n.3"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

**Articolo Unico**

Il termine previsto dall'art. 1, comma secondo, ultima parte, della Legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3, per la consegna della documentazione richiesta dall'Assessorato competente viene elevato da 30 a 60 giorni. Le imprese artigiane che siano già incorse nella decadenza prevista dall'articolo sopra citato sono ammesse a presentare la documentazione entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 18 marzo 1980, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)